

Il 27 gennaio 2015 l'Assemblea del Senato ha approvato, in prima lettura con modifiche, il progetto di legge di riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati²⁵, già approvato in prima lettura il 12 marzo 2014.

Con la riforma della legge elettorale si perseguono i seguenti obiettivi: favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e, quindi, di stabili governi per un'intera legislatura assicurando, allo stesso tempo, la rappresentatività dell'assemblea parlamentare; la riduzione della frammentazione partitica e la cessazione del potere di veto dei partiti con esigua rappresentatività. Si garantirà in questo modo anche un maggiore legame dei candidati con il territorio.

Queste le caratteristiche principali del nuovo sistema elettorale:

Doppio turno e premio di maggioranza. Il testo approvato dal Senato della Repubblica prevede un premio di maggioranza alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi nel primo turno elettorale. L'introduzione di una soglia per l'attribuzione del premio consegue alla specifica indicazione in tal senso di Corte costituzionale 1/2014. Se non è raggiunta tale soglia, si svolge un ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In entrambi i casi (sia in sede di primo turno che di ballottaggio) alla lista vincente viene attribuito il 55 per cento dei seggi totali alla Camera (340 seggi). In fase di ballottaggio non sono previsti apparentamenti tra liste.

Soglie di sbarramento. L'ingresso alla Camera dei deputati è precluso alla lista che non ottiene un numero minimo di voti validi e che, quindi, per tale motivo, non è ammessa al riparto dei seggi. La soglia di sbarramento è pari al 3 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale.

Collegi plurinominali. L'Italia sarà suddivisa in 100 collegi plurinominali, salve specifiche previsioni per la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige. I seggi spettanti a ciascuna lista vengono distribuiti sul territorio proporzionalmente ai voti ricevuti nei singoli collegi plurinominali, in ciascuno dei quali vengono eletti da 3 a 9 deputati.

Liste, candidature e preferenze. Ciascuna lista presenta un candidato capolista in ogni collegio. Non ci sono più liste bloccate, così come prescrive Corte costituzionale, che con la sentenza n. 1 del 2014 ha censurato la legge 270/2005.

Vengono reintrodotte le preferenze; l'elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso, tra quelli che non sono capilista. Solo per questi ultimi sarà possibile presentarsi in dieci collegi diversi. Sono proclamati eletti i capilista e poi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il disegno di legge stabilisce che i partiti, per poter partecipare alle elezioni, devono dotarsi di uno statuto che ne fissi le regole di funzionamento interno.

Parità di genere. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento. I capilista dello stesso sesso non possono superare il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione. Prevista inoltre la doppia preferenza di genere (due nomi di sesso diverso). L'ordine dei candidati nelle liste, pena l'inammissibilità, dovrà rispettare l'alternanza tra i sessi.

Minoranze linguistiche e voto italiani all'estero. La regola della soglia di sbarramento al 3 per cento non si applica alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela delle stesse, se queste liste conseguono almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella stessa Regione.

Per la delimitazione dei collegi plurinominali è introdotta poi una previsione per favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che sono espressione della minoranza linguistica slovena nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia.

²⁵ 'Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati' (Atto Senato n. 1385).

Voto italiani all'estero. Gli elettori che si trovino a soggiornare temporaneamente all'estero per almeno 3 mesi e per motivi di lavoro, studio o cure mediche potranno votare per corrispondenza nella Circoscrizione estero.

Entrata in vigore. Introdotta la cosiddetta '*clausola di salvaguardia*': le nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei Deputati entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2016.